

CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

(di seguito denominate PARTI)

VISTE

- la Determinazione dirigenziale n. G13961 del 16/10/2017 del Direttore regionale al Lavoro, cui si rinvia *per relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- il Decreto della Sindaca metropolitana n. 131 del 29.12.2017, cui si rinvia *per relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*”;
- le Convenzioni tra la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale e le Province di Frosinone, Latina, Rieti o Viterbo, sottoscritte in data 30/12/2015 dalla Città metropolitana di Roma Capitale, il 4/1/2016 dalla Provincia di Frosinone, il 20/1/2016 dalle Province di Rieti e Viterbo e il 1/2/2016 dalla Provincia di Latina relativamente alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, lo stato previsionale del Ministero del lavoro e delle politiche del lavoro, tabella 4, missione 26 “Politiche per il lavoro”, programma “1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)”, che al capitolo 1232

stanza 220.000.000 di euro quale “contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego”;

- l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per l’anno 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 450 le cui premesse normative sono qui interamente richiamate, ed avente ad oggetto: “Annualità 2017 - Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- la Convenzione sottoscritta il 25 settembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio per regolare rapporti ed obblighi relativamente alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell’articolo 11 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” relativamente all’annualità 2017;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO:

Articolo 1

Rinnovo della Convenzione 2015-2016

1. La Regione Lazio e la *Città Metropolitana di Roma Capitale* di seguito denominate Parti regolano rapporti ed obblighi relativamente alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, nel territorio della Regione Lazio, in continuità con la Convenzione da esse sottoscritta il 30/12/2015, per il biennio 2015-2016, le cui pattuizioni si intendono qui integralmente richiamate e confermate anche per l’anno 2017.

Articolo 2

Modalità di gestione dei servizi per l'impiego

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Regione Lazio, congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantisce il finanziamento al fine di realizzare la continuità del funzionamento dei Centri per l'impiego con le medesime modalità stabilite nella Convenzione già sottoscritta e relativa al biennio 2015-2016.
2. Le Parti concordano, inoltre, che i Centri per l'impiego saranno coinvolti nelle azioni di politica attiva del MLPS e/o dell'Anpal e/o della Regione Lazio, ivi comprese quelle relative all'attuazione dei POR Lazio 2014/2020, dei progetti FEG e dell'Assegno di Ricollocazione di cui all'articolo 23 del D.Lgs n. 150/2015.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3 della presente Convenzione le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi per regolare il trasferimento delle eventuali ulteriori risorse finanziarie per le attività svolte dai CPI, qualora previste nelle azioni di cui al precedente comma 2.
4. Le parti si riservano, altresì, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, di stipulare apposite convenzioni per disciplinare i criteri e le modalità dell'eventuale utilizzo, anche con le modalità del distacco funzionale, di personale di ruolo della Giunta regionale del Lazio da impiegare nei CPI.

Articolo 3

Quadro finanziario

1. Il MPLS partecipa agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego per l'anno 2017, con euro 18.289.028,00 (diciottomilioniduecentottantanovemilaventotto/00) annui, calcolati in proporzione al numero effettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego, di cui all'Accordo quadro del 22 dicembre 2016. La Regione si impegna a trasferire tali risorse non appena saranno trasferite dal MLPS fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2 delle Convenzioni sottoscritte per le annualità 2015/2016.
2. La Regione Lazio concorre al sostegno dei costi del personale a tempo indeterminato e agli oneri di funzionamento di cui al precedente comma 1, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 25 settembre 2017, nella misura massima di euro 9.144.514,00 (novemilionicentoquarantaquattromilacinquecentoquattordici/00) previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta.
3. La Regione Lazio si impegna, inoltre, a trasferire, a titolo di anticipazione per gli oneri del personale e dei costi di funzionamento dei servizi per l'impiego, il 50%

della quota di cui al comma 2 del presente articolo, pari ad € 4.572.257,00 (quattromilionicinquecentosettantaduemiladuecentocinquantasette/00) secondo la ripartizione effettuata a seguito della riparametrazione degli importi riportati nella precedente convenzione sottoscritta il 30/12/2015 e secondo la tabella di seguito indicata:

Ente	Risorse
Città metropolitana di Roma Capitale	2.789.076,77
Provincia di Viterbo	365.780,56
Provincia di Rieti	137.167,71
Provincia di Frosinone	640.115,98
Provincia di Latina	640.115,98
Totale	4.572.257,00

4. La *Città metropolitana di Roma Capitale* si impegna a comunicare, a decorrere dal mese successivo dalla sottoscrizione della presente Convenzione, alla Regione Lazio, Direzione Regionale del Lavoro, pec areaservizilavoro@regione.lazio.legalmail.it, le eventuali variazioni di personale in servizio assegnato ai CPI entro il mese successivo all'avvenuta variazione.

Articolo 4 **Durata**

1. La presente convenzione ha validità per l'intera annualità 2017.
2. La presente convenzione potrà essere integrata, modificata, anche a seguito dell'eventuale approvazione del Piano nazionale di coordinamento previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2015.

Data,

Regione Lazio

Città metropolitana di Roma Capitale

Rappresentata dal Direttore

Rappresentata dal Direttore

Direzione Regionale Lavoro
Marco Noccioli

Dipartimento III
Antonio Capitani
